

STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Rep. n° 50322
Racc n° 209/18
Allegato "B"

Art. 1 - Costituzione

1.1 È corrente l'organizzazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza Ponsacco - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 L'Associazione è stata costituita con atto di costituzione di associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in data 23 aprile 2001 ai rogiti del Notaio Angelo D'Errico di Ponsacco al n. 7451 di repertorio e n. 1824 di raccolta, registrato a Pontedera il 30 Aprile 2001 al n. 608-1E, ottenendo personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361 con provvedimento della Regione Toscana prot. n. 101/15276/3.15 del 27 settembre 2002.

1.3 L'Associazione è un ente del terzo settore e la denominazione sociale contiene l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato", ovvero l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.4 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da una croce assonometrica con colorazione rossa, bianca e verde con al centro della croce lo stemma rappresentante il ponte di sacco e la scritta "Pubblica Assistenza Ponsacco", riprodotto anche sullo standardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal regolamento generale e dagli altri regolamenti tempo per tempo vigenti, dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione agisce nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché dalla ulteriore normativa primaria e secondaria di riferimento.

1.7 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), ne rispetta i principi ed i valori ed adotta un Codice Etico in conformità a quello proposto da ANPAS.

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Ponsacco.

2.2 Non è ammessa l'istituzione di autonome sezioni distaccate dell'Associazione.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione sociale in conformità alla disciplina del terzo settore.



3.2 L'Associazione è laica, aconfessionale, apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative e sull'attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività dell'Associazione si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) assistere persone ammalate, anziane, disabili o comunque in stato di bisogno fisico, psicologico o sociale anche temporaneo;
- b) fornire tutela e assistenza alla popolazione e all'ambiente;
- c) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- d) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- e) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- f) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- g) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia e degli anziani;
- h) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- i) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- j) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- k) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e

con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

3.7 L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nel successivo articolo 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività di interesse generale dell'Associazione, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati dei feriti o delle persone diversamente abili;
- b) i servizi sociali ed assistenziali, anche a domicilio, rivolti a persone anziane, diversamente abili, ammalate o comunque che versano in uno stato, anche temporaneo, di difficoltà fisica, psicologica o sociale;
- c) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale (ivi compresi i servizi di natura infermieristica), realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o di partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone con problemi della solitudine e del dolore, anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) gli aiuti alle famiglie colpite da lutto anche mediante l'organizzazione e lo svolgimento di servizi di onoranze funebri anche con lo scopo di consentire loro un contenuto esborso per lo svolgimento del servizio, nonché la possibilità di gestire servizi cimiteriali, ivi compresa la tumulazione e l'esumazione, nonché ogni altra attività accessoria ad essa connessa;
- f) le attività di protezione civile;
- g) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, negli ambiti sociali, sanitari e della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- h) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali per una economia circolare;
- i) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo anche ai fini di tutela, di prevenzione e di salvaguardia del pa-

trimonio ambientale, culturale e del paesaggio;

j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

k) la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo anche mediante servizi di soccorso rivolti ad animali ammalati o feriti;

l) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) partecipare alla costituzione di associazioni anche temporanee con altri soggetti del terzo settore;

o) gestire servizi pubblici a livello locale firmando apposite convenzioni;

p) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

q) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

r) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) i servizi di mutualità;

t) la formazione del volontario anche in collaborazione con i progetti di ANPAS Nazionale e Regionale;

u) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;

v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività dell'Associazione.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione individua le attività svolte dall'Associazione che abbiano carattere secondario e strumentale.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione ovvero in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente Statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare do-

manda indirizzata al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

5.4 L'eventuale rifiuto all'ammissione può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.5 Gli associati si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: gli associati ordinari che si impegnano altresì a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione. Possono essere ammessi i volontari con almeno 16 anni di età che possono prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

c) onorari: coloro che hanno dato, o tutt'ora danno, lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.6 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione ad enti - diversi dagli enti del terzo settore - le stesse attività svolte dall'Associazione.

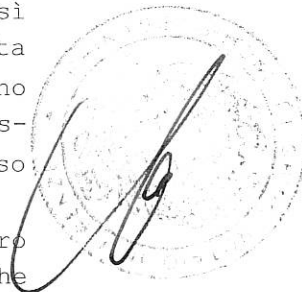
5.7 La qualifica di volontario è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a favore dell'Associazione.

5.8 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.9 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.10 La quota associativa è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

5.11 L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7



(sette) associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto dai regolamenti dell'Associazione e dalle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività dell'Associazione ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento dell'Assemblea;
- f) eleggere, se maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, gli organi dell'Associazione;
- g) essere eletti negli organi dell'Associazione alle condizioni indicate nel presente Statuto e nel regolamento elettorale.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo Statuto, il regolamento generale dell'Associazione e gli altri eventuali regolamenti, il Codice Etico e quanto deliberato dagli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta a gravi o reiterate inadempienze nello svolgimento delle attività tali da creare un grave pregiudizio all'Associazione, dovuti alla reiterata mancata osservanza degli obblighi e dei doveri statutari o lesivi dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stes-

sa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio di Amministrazione che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota associativa annuale o dei contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 6 (sei) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 6 (sei) mesi dalla deliberazione dell'Assemblea;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi 6 (sei) mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi dell'Associazione:

A) l'Assemblea degli associati (di seguito anche solo l'"Assemblea");

B) il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo il "Consiglio");

C) il Presidente;

D) il Comitato di Direzione;

E) l'Organo di Controllo;

F) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare l'attribuzione di un compenso a favore dei membri dell'Organo di Controllo per lo svolgimento delle attività ad esso attribuite. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi dell'Associazione per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti,

gli inabilitati, i falliti (ovvero coloro che sono assoggettati a liquidazione giudiziale) o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che dichiarino comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.5 Il Codice Etico ed il regolamento elettorale possono subordinare l'assunzione delle cariche degli organi associativi al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

9.2 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

9.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11, l'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.5 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.6 L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello Statuto; (b) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (c) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero (d) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

9.7 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, posta elettronica (anche eventualmente certificata), ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali nel territorio comunale dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o mediante pubblicazione sulla stampa locale, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindi-

ci) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.8 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.9 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio comunale in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.10 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, o dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri, ovvero da chiunque ne abbia interesse.

Art. 10 - Assemblea: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10.3 L'Assemblea ordinaria delibera, anche in seconda convocazione, a maggioranza di voti dei presenti. In ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per 3 (tre) votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.4 L'Assemblea straordinaria delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei presenti fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

10.5 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione, o un componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea e propone la nomina di un segretario per il proseguimento dei lavori.

10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.7 È escluso il voto per corrispondenza.

10.8 Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da al-

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

tri associati, purché non siano membri di organi associativi ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 (due) associati ad eccezione dei casi di nomina o revoca dei componenti degli organi sociali per i quali non sono ammesse deleghe.

10.9 Nel caso di associati minorenni, il diritto di voto deve essere esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- e) deliberare, laddove previsto, sul bilancio sociale;
- f) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dal successivo art. 12.1;
- g) determinare il numero dei componenti dell'Organo di Controllo nei limiti indicati dal successivo art. 17.1;
- h) deliberare le modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- j) deliberare sull'approvazione e sulle modifiche al regolamento generale dell'Associazione e al regolamento elettorale;
- k) approvare il codice etico in conformità a quello proposta da ANPAS;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di associati, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a 11 (undici).

12.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assem-

blea. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche eventualmente fra gli associati non consiglieri.

12.6 Sono competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

b) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;

c) predisporre il programma delle attività annuale da presentare all'Assemblea degli associati;

d) fornire agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio previsionale avendo cura di trasmetterlo almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea;

g) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

h) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

i) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti o degli associati secondo quanto previsto nel regolamento generale dell'Associazione;

- j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e beni mobili, anche registrati;
- k) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- l) approvare e negoziare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative;
- m) adottare in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente Statuto riserva all'Assemblea;
- n) accettare, anche con beneficio di inventario, eventuali lasciti, legati e donazioni;
- o) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- p) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- q) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- r) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- s) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, associazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente Statuto;
- t) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale ANPAS;
- u) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per Statuto.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare deleghe o procure ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti. Il Consiglio può determinare le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito agli amministratori mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero rappresentanti di ANPAS.

12.9 L'Organo di Controllo può essere invitato alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie di propria competenza.

12.10 È facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli di Amministrazione anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che non appartengano a tale organo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.13 È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

13.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

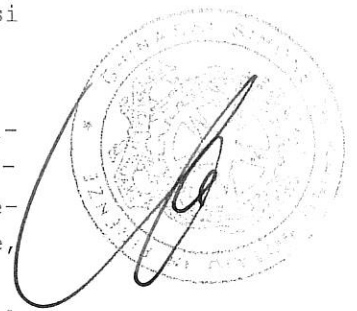
13.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.6 Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, ed in qualunque giudizio, ha la firma sociale libera e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

14.2 La durata del Presidente coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.



14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile successiva all'adozione.

14.6 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

14.7 Il Presidente è, in relazione al personale dipendente dell'Associazione e ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro.

14.8 Al Presidente è concessa la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Comitato di Direzione

16.1 È facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire, tra i suoi componenti, un organo esecutivo, denominato "Comitato di Direzione" composto da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 3 (tre) e mai superiore a 5 (cinque) ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, al quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

16.2 Resta inteso che il numero dei componenti il Comitato di Direzione dovrà, in ogni caso, essere inferiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

16.3 Le modalità di funzionamento del Comitato di Direzione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 17 - Organo di Controllo: composizione e funzionamento

17.1 L'Organo di Controllo può essere, su decisione dell'Assemblea degli associati, monocratico o collegiale. Resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Nel caso di organo collegiale, è composto da 3 (tre) membri.

17.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo, si applica l'art. 2399 del Codice Civile e almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397,

comma 2, del Codice civile. La qualifica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

17.3 In caso di composizione collegiale, nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Art. 18 - Organo di Controllo: compiti

18.1 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

18.2 Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.3 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Revisione legale

Al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro salvo che sussistano i requisiti per attribuire tale compito all'Organo di Controllo.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

20.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non associati, sono rieleggibili

20.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

20.3 La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

20.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presenta-

ti dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio di Amministrazione, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati che delibera nella prima occasione utile.

20.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi.

20.6 Al Collegio dei Probiviri è possibile rivolgersi anche per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra l'Associazione e/o gli associati in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi dell'Associazione in materia di rapporti associativi, il quale decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

20.7 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente Statuto.

20.8 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 21 - Decadenza dalla carica e sostituzione

21.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento (ovvero la sottoposizione ad una procedura di liquidazione giudiziale), o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché, per i membri dell'Organo di Controllo, le altre cause indicate all'articolo 2399 del Codice Civile;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo con l'Associazione, di rapporti di lavoro o di collaborazione che ne compromettano l'indipendenza;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

21.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

21.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data

notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

21.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione utile. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. Fino alla ratifica da parte dell'Assemblea, il membro cooptato partecipa alle adunanze del relativo organo associativo senza diritto di voto.

21.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

21.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

21.7 I componenti degli organi associativi, anche decaduti, rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Verbalizzazione delle riunioni

22.1 Le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti.

22.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro che può essere tenuto anche in formato elettronico.

22.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

22.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

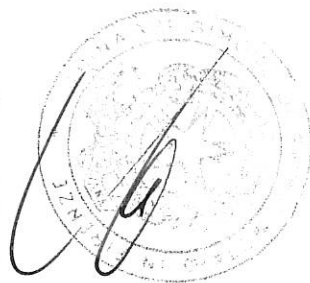
TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 23 - Risorse

23.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;



- c) dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici comunque denominati e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli associati e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- l) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 24 - Patrimonio

24.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

24.2 I beni immobili ed i beni mobili, anche registrati, possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

24.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 25 - Divieto di distribuzione

25.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione

delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

25.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore

Art. 26 - Esercizio finanziario e scritture contabili

26.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa o dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

26.4 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 - Libri sociali

27.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi associativi.

27.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

27.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di Amministrazione, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad evadere le richieste entro 3 (tre) mesi dalla loro formulazione.

Art. 28 - Regolamenti

28.1 L'Assemblea può approvare un regolamento generale dell'Associazione che detti i principi per il buon andamento dell'Associazione anche con riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali della stessa. Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente Statuto.

28.2 L'Assemblea può approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

28.3 In relazione agli specifici settori di attività dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può approvare regolamenti operativi o impartire direttive per lo svolgimento dei servizi.

28.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello Statuto e non possono essere in contrasto con esso. Tuttavia in caso di contrasto è fatta salva la possibilità del Collegio dei Probiviri di fornire un'interpretazione conformemente allo Statuto e alla legge.

Art. 29 - Lavoratori dipendenti e collaboratori

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

TITOLO VI

SCIoglimento, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

30.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

30.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali

31.1 A partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice del Terzo Settore e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del predetto Codice.

31.2 Pertanto, fino al termine di cui al precedente articolo, l'Associazione dovrà continuare a qualificarsi come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione

Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

31.3 L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ente del Terzo Settore ed Organizzazione di Volontariato, inserita nel presente Statuto è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore data a partire dalla quale tale denominazione sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

31.4 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

31.5 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), tempo per tempo vigente e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to Bellarmino Bellucci

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
prescritte, redatto su 12 fogli e si rilascia.

Firenze, li 29 GEN. 2020

Simone Ghinassi Notaio

